

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Battaglia" nel Comune di Campli (TE) di cui all'Autorizzazione Comunale prot. n. 14782 del 26/08/2022
Esercente: SO.CO.IN SAS dei F.Ili De Nardis F&V
Parere regionale di competenza su progetto di variante

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo", con particolare riferimento al Titolo II "Coltivazione di cave e torbiere";

VISTA l'istanza dalla Ditta SO.CO.IN SAS dei F.Ili De Nardis F&V – P.IVA 00886180678, con sede legale in Via Circonvallazione Ragusa n.56 - Teramo, trasmessa in data 29/07/2024 ed acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 311178/24, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla variante dell'autorizzazione all'attività estrattiva della cava ubicata nel Comune di Campli (TE), Località "Battaglia", distinta in catasto terreni al Foglio di mappa n. 65 Particella n. 50, precedentemente autorizzata con Delibera Comunale prot. n. 14782 del 26/08/2022;

CONSIDERATO che:

- in data 15/05/2024 la Ditta ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. per il progetto di "Variante dell'attività estrattiva" della suddetta cava, al fine di effettuare una modifica in diminuzione, in senso planimetrico, dell'area di scavo effettiva ed un approfondimento di 4 metri rispetto al piano di cava autorizzato;
- il succitato progetto è stato valutato favorevolmente dal Comitato regionale di coordinamento V.I.A., ottenendo il Giudizio n. 4305 del 25/07/2024 con prescrizioni;

VISTO l'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. 391550/24 del 08/10/2024 e, in particolare, delle prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 03/04/2025 al prot. n. 0140043/25;

PRESO ATTO della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi del 08/10/2024, in particolare:

- “Domanda di adesione all'Autorizzazione di carattere generale” e relativa Comunicazione di messa in esercizio, trasmesse in data 21/11/2024 e registrate in pari data al protocollo regionale n. 450233/24;
- “Autorizzazione paesaggistica” prot. 3814/PROT del 17/02/2025 del Comune di Campli trasmessa in data 17/02/2025 e registrata in pari data agli atti regionali con prot. n. 62704/25;
- nota del Comune di Campli acquisita agli atti regionali con Prot. n. 134944/25 del 01/04/2025, con la quale si riscontra che “non si ritiene necessario procedere all'aggiornamento della Convenzione di cui all'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i.”;

RITENUTO che la polizza fideiussoria n. 2354781 del 20/06/2022 di importo pari ad € 270.000,00 emessa dalla Compagnia COFACE, a favore del Comune di Campli (TE), a garanzia dei lavori di ripristino ambientale debba essere mantenuta invariata fino alla conclusione dei lavori di ripristino;

VERIFICATA l'iscrizione della Ditta SO.CO.IN SAS dei F.lli De Nardis F&V – P.IVA 00886180678 nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – “White List” - presso la Prefettura di Teramo;

RICHIAMATI:

- il comma 2, Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. inerente il “*parere obbligatorio e vincolante*” a cura dell'Autorità regionale competente [ora: Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio];
- il comma 1, lett. d) Art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., per il quale il provvedimento autorizzatorio alla coltivazione di cava, nello specifico alla variante all'attività estrattiva, risulta di competenza del Comune di Campli (TE);

RITENUTO di poter esprimere, nel rispetto dei protocolli previsti, parere positivo per l'autorizzazione alla variante per l'attività di coltivazione e ripristino ambientale della cava in oggetto, con prescrizioni;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- A.** di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i., parere favorevole alla variante per l'attività estrattiva della cava di ghiaia in Località “Battaglia” nel Comune di Campli (TE), distinta in catasto terreni al Foglio di mappa n. 65, Particella n. 50, autorizzata all'apertura con Delibera Comunale n. 14782 del 26/08/2022 in favore della Ditta SO.CO.IN SAS dei F.lli De Nardis F&V [in seguito: Ditta] P.IVA 00886180678, con sede legale in Via Circonvallazione Ragusa n.56 – Teramo;
- B.** di demandare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10, comma 1, lett. d), della L.R. 54/1983 s.m.i., al Comune di Campli (TE) il rilascio dell'autorizzazione alla variante all'attività estrattiva, la quale

dovrà riportare le **seguenti prescrizioni**, fatte salve quelle precedenti contenute nel Verbale conclusivo della precedente Conferenza di Servizi, citato nel provvedimento autorizzativo del Comune di Campi (Delibera n. 14782 del 26/08/2022):

- La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento comunale;
- La volumetria massima di materiale estraibile è pari a in variante è di 22.500 mc, rispetto a 37.500 mc di materiale già movimentato su di superficie totale invariata di mq 15.680;
- L'importo della polizza fideiussoria della Compagnia COFACE n. 2354781 del 20/06/2022, a garanzia del mancato ripristino ambientale, rimane fissato in Euro 270.000,00 e dovrà essere mantenuta in vigore fino al collaudo dei lavori di ripristino ambientale;
- Prima dell'inizio dei lavori in variante, la Ditta dovrà:
 - trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio, sia il DSS (Documento di Sicurezza e Salute) aggiornato, ai sensi dell'Art. 6 e segg. del D.Lgs 624/1996 s.m.i., sia la Denuncia di esercizio, ai sensi degli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i., allegando la documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - mantenere l'area di cava adeguatamente recintata e ben identificata con cippi ben infissi e visibili sul terreno;
 - mantenere in evidenza la cartellonistica sulla sicurezza di cantiere, compresa l'autorizzazione in corso di validità della Provincia di Teramo, per l'apertura dell'accesso carrabile sulla S.P. n. 51;
 - mantenere ben identificato e in efficienza almeno un piezometro la cui profondità dovrà superare di almeno 2 metri il fondo della coltivazione in variante;
- Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:
 - rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008 s.m.i. e D.G.R. 599/2019;
 - rispettare il metodo di coltivazione proposto consistente in uno scavo a "fossa" delimitato da scarpate perimetrali con angolo di scarpa di 45° ed altezza massima di 4,00 metri;
 - tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:
 - rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;
 - trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;
- Collaudo e svincolo:
 - il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei

Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

- lo svincolo della polizza fideiussoria, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
 - nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
 - nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996, la Ditta fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria;
 - la Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;
- C.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento:
- all'Amministrazione comunale di Campi (TE);
 - all'ARPA Abruzzo;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - alla Ditta richiedente;
- D.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- E.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO